FORUM TERZO SETTORE
Piemonte

forum@terzosettorepiemonte.it
Via Giolitti, 21 Torino | 011-8138738
www.terzosettorepiemonte.it
C.F. 97586620011
Iscrizione RUNTS n. 129216 del 16-01-2024

Torino, 2 ottobre 2026

Valutazione di merito e proposte emendative del Forum del Terzo Settore in Piemonte sulle Proposte di Legge Regionale n. 138 e n. 143 in materia di "Promozione e Sviluppo dell'Economia Sociale in Regione Piemonte"

I. PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO

Il Forum del Terzo Settore in Piemonte dall'esame contestuale delle P.D.L. n. 138 e n. 143 ha evidenziato una convergenza sostanziale circa la necessità di dotare il Piemonte di un quadro normativo organico.
L'obiettivo condiviso è posizionare l'Economia Sociale come infrastruttura strategica e strutturale dello sviluppo economico, occupazionale e della coesione territoriale della Regione.
In questa prospettiva si esprime apprezzamento nel rilevare l'impostazione delle due proposte che, congiuntamente, rappresentano una buona base di partenza di cui auspichiamo possa raggiungersi una sintesi che valorizzi le dinamiche economiche e sociali del territorio.
In una prospettiva unitaria, si ritiene opportuno costruire una disciplina regionale nella quale l'economia sociale non sia definita esclusivamente attraverso l'esercizio di un'attività economica, ma attraverso la capacità di generare e redistribuire valore economico, sociale, culturale, ambientale e territoriale perseguendo finalità di interesse generale.
La futura legge dovrebbe quindi riconoscere l'economia sociale come un ecosistema plurale nel quale imprese sociali, cooperative, fondazioni, APS, ODV, altri ETS, enti locali, imprese e altri soggetti collaborano, nel rispetto delle rispettive identità e discipline, alla costruzione di comunità più inclusive, sostenibili e partecipate.

Auspichiamo altresì, che il costituendo organismo consultivo (Comitato o Osservatorio regionale) per l'economia sociale possa assumere un ruolo effettivamente propositivo nell'elaborazione delle politiche regionali. In particolare, riteniamo utile che le rappresentanze dell'economia sociale presenti nel Comitato possano contribuire, sempre nell'ambito di una funzione consultiva, alla definizione delle politiche regionali a favore delle organizzazioni dell'economia sociale e all'individuazione delle relative priorità di intervento. Crediamo inoltre che tale funzione possa trovare una concreta espressione anche attraverso l'espressione di pareri e contributi sulla programmazione e sull'utilizzo dei Fondi europei e regionali, così da consentire al Comitato di esercitare un ruolo di effettivo raccordo tra le politiche regionali e i soggetti dell'economia sociale.

Riteniamo infine che il pieno coinvolgimento delle rappresentanze dell'economia sociale nella definizione delle politiche e nella programmazione delle risorse possa contribuire a rendere la legge in esame uno strumento concreto di sviluppo, capace di tradurre i principi dell'economia sociale in opportunità effettive per le imprese, i lavoratori, i territori e le comunità piemontesi.

II. VALUTAZIONI DI MERITO SUI NUCLEI TEMATICI STRATEGICI

La cooperazione costituisce un elemento centrale dell'economia, non soltanto per la sua consolidata presenza in tutti i settori dei servizi, del consumo e della produzione, ma anche per la sua capacità di coniugare attività economica, partecipazione, mutualità e perseguimento di finalità di interesse collettivo in una pluralità di ambiti produttivi, evitando polarizzazioni fuorvianti fra "impresa" da una parte e "volontariato" dall'altra.
La caratteristica dell'economia sociale è proprio la possibilità di integrare queste logiche, facendo convivere sostenibilità economica e produzione di valore sociale.

1• Finalità

Condividendo l'impostazione generale delle due Proposte di Legge regionale, auspichiamo l'indicazione del mutualismo e della sostenibilità ambientale accanto agli altri citati elementi qualificanti dell'economia sociale, quali equità, coesione, inclusione, solidarietà, centralità della persona.

2• Definizioni e soggetti attori

È necessario adottare una definizione ampia e chiara di Economia Sociale che identifichi il settore con la capacità di generare valore economico, sociale e culturale da parte degli Enti del Terzo Settore di natura imprenditoriale e non imprenditoriale - Cooperative, Imprese Sociali, Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Enti Filantropici, Società di Mutuo Soccorso e Reti Associative, anche con l'obiettivo di indirizzare, organicamente, le politiche di sostegno in modo omogeneo e univoco a quelle determinate categorie di soggetti, evitando la dispersione di strumenti e risorse.

Come indicato nel Piano Nazionale (Capitolo A1 punto 1) l'Italia, al fine di valorizzare il sistema dell'economia sociale, ha sviluppato Registri pubblici con regole di trasparenza e accountability in grado di accogliere e qualificare gli organismi idonei a rientrare nel perimetro dell'economia sociale secondo le indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 27 novembre 2023. Le imprese cooperative, le organizzazioni mutualistiche, gli enti del terzo settore – incluse le imprese sociali – e gli enti sportivi dilettantistici.

A garanzia della funzione sociale e del perseguimento dell'interesse generale è fondamentale la valorizzazione dell'iscrizione a questi registri pubblici di settore, in coerenza con quanto indicato:

- Registro Unico del Terzo Settore ex decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (RUNST);
- Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)
- Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ex decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (RASD).

In questa prospettiva si sottolinea l'importanza dell'inserimento delle reti associative che costituiscono una categoria autonoma all'interno del Codice del Terzo settore e sono espressamente previste dall'art. 46, comma 1, lett. e), che dedica loro una specifica sezione del RUNTS. Il loro ruolo è ulteriormente definito dall'art. 41, che attribuisce a queste organizzazioni una serie di funzioni di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti associati. A queste si aggiunge un'attività di monitoraggio che, ai sensi del comma 3, lett. a), deve riguardare anche l'«impatto sociale» prodotto dagli enti della rete.

Le reti associative, favorendo la costruzione di rapporti strutturati con le pubbliche amministrazioni attraverso la promozione di «partenariati e protocolli di intesa», rappresentano una vera e propria infrastruttura del Terzo settore, in quanto rendono concretamente praticabili strumenti come l'amministrazione condivisa e la misurazione dell'impatto sociale anche per una pluralità di enti di piccole dimensioni, che difficilmente potrebbero affrontare autonomamente tali attività.

In armonia col Piano nazionale non dovrebbe essere rilevante che gli enti esercitino o meno "in via stabile" attività di tipo commerciale o economico: l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualifica gli ETS in base all'esercizio «in via esclusiva o principale» di una o più attività di interesse generale; l'art. 79 distingue poi le modalità non commerciali da quelle commerciali, senza che la distinzione incida sulla qualifica di ETS. È opportuno che la norma regionale eviti disparità fra enti con la stessa qualifica, collegando l'accesso alle misure ad una qualificazione fiscale (anche alla luce di un quadro fiscale tutt'ora in evoluzione).

3• Rapporto con il mondo profit

Pur condividendo l'impostazione che riconosce la possibilità per le società profit di concorrere allo sviluppo dell'economia sociale attraverso relazioni, partenariati, acquisti, investimenti e altre forme concrete di collaborazione con i soggetti dell'economia sociale, riteniamo che il riferimento alla volontà di generare intenzionalmente impatti sociali positivi possa essere ulteriormente precisato,

privilegiando non tanto la qualificazione formale dell'impresa, quanto la concreta realizzazione di azioni e relazioni capaci di produrre valore sociale, con particolare riferimento al social procurement come strumento attraverso il quale orientare la domanda pubblica e privata verso beni, servizi e collaborazioni capaci di generare valore sociale, ai partenariati e agli investimenti finalizzati alla generazione di impatto sociale.

Riteniamo infatti fondamentale mantenere una distinzione chiara tra i soggetti che appartengono all'economia sociale e i soggetti che, pur potendo contribuire allo sviluppo dell'economia sociale, operano nel mercato secondo una logica profit e non rispondono alle logiche di governance democratica, assenza/limitazione di scopo di lucro e destinazione prevalente degli utili ad interesse generale. Ad esse è preferibile riservare un ruolo di partnership esterna e promozione del social procurement.
Tale proposta appare coerente con l'esigenza di rappresentare la pluralità degli attori che oggi concorrono alla costruzione di ecosistemi territoriali dell'economia sociale.
Auspichiamo che tale impostazione possa essere ulteriormente valorizzata in sede attuativa, assicurando che le politiche regionali siano effettivamente accessibili ai diversi soggetti individuati dalla norma, tenendo conto delle loro differenti caratteristiche organizzative e dei diversi ambiti di attività.

4• Ambiti di intervento

Si ritiene importante che negli ambiti di intervento regionali a sostegno dell'economia sociale siano ricomprese formalmente le seguenti attività:

• attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, spettacolo dal vivo, musica, cinema, promozione della lettura e produzione culturale indipendente;
• gestione di spazi di aggregazione e luoghi della socialità di prossimità, compresi i circoli, le case del popolo, le società di mutuo soccorso e i centri di aggregazione, nonché rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni, di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
• attività educative non formali, formazione extra-scolastica finalizzata al contrasto della povertà educativa;
• insegnamento della lingua italiana, accoglienza e inclusione sociale delle persone straniere;
• attività sportive di base e attività motorie a finalità ricreativa, inclusiva e di prossimità;
• attività mutualistiche, di mutuo soccorso e welfare di comunità, con particolare riferimento alle Cooperative di Comunità (L.R. 13/2021) quali modelli di innovazione sociale in cui i cittadini si organizzano per gestire beni comuni, recuperare immobili in disuso per trasformarli in spazi di lavoro o aggregazione, contrastare lo spopolamento delle aree montane o interne e creare nuovi servizi sociali, culturali o turistici;

· l'attività delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) quale modello efficace di innovazione che rende i cittadini e le istituzioni protagonisti, investendoli della possibilità di utilizzare la generazione e la condivisione di energia rinnovabile come contrasto al cambiamento climatico, come strumento di democrazia e di solidarietà sociale e come esempio virtuoso di uno sviluppo basato sulla cooperazione.

5• Strumenti operativi

Riteniamo particolarmente importante che la norma in specie possa essere ampliata individuando una **pluralità di strumenti**:

- una quota minima di affidamenti riservati agli enti dell'economia sociale e un maggior ricorso alla concessione come strumento di gestione dei servizi;
- incentivi alle cooperative nate dal recupero di aziende in crisi da parte degli ex dipendenti (WBO), sostenendo politiche di sgravio contributivo e fiscale e azioni di cofinanziamento dei progetti con finalità di interesse sociale;
- promozione degli strumenti di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate;
- incentivi alla creazione di un network regionale di CER;
- impegno ad una revisione dell'IRAP che armonizzi l'applicazione alle Organizzazioni che operano nell'alveo dell'Economia Sociale (si veda ad esempio l'attuale disparità fra Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale), ferma restando la normativa tributaria e fiscale nazionale;
- predisposizione di linee guida regionali per gli acquisti pubblici sostenibili, privilegiando criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo più basso e valorizzando l'impatto sociale delle offerte;
- promozione del ruolo di fondazioni di origine bancaria ed enti filantropici quali finanziatori attraverso strumenti di matching fund con risorse pubbliche;
- promozione e valorizzazione del social bonus previsto dall'art. 81 del Codice del Terzo settore per il recupero di beni pubblici, compresi quelli confiscati alla criminalità organizzata;
- promozione di linee guida, formazione, accompagnamento e strumenti di conoscenza rivolti alla PA e ai soggetti dell'economia sociale, affinché gli strumenti normativi possano essere utilizzati in maniera più diffusa e consapevole.

6• Strumenti Finanziari e Sostegno agli Investimenti

- **Dualismo della Finanza Sociale**: si auspica che la normativa possa prevedere una linea d'azione finanziaria binaria:
 - P*er gli enti associativi e di volontariato* (ODV/APS): contributi a fondo perduto, microfinanza, sostegno per infrastrutturazione sociale, digitalizzazione, adeguamento delle sedi e rafforzamento organizzativo. e supporto tecnico.

 - *Per gli enti a vocazione imprenditoriale*: strumenti di finanza d'impatto, garanzie, fondi rotativi, cofinanziamenti e sostegno specifico alle operazioni di Workers Buyout (WBO) per la salvaguardia dei posti di lavoro in imprese in crisi.
- **Proporzionalità degli Adempimenti**: Gli obblighi legati alla valutazione di impatto sociale non devono tradursi in un onere burocratico sproporzionato per i piccoli enti. La Regione dovrà mettere a disposizione gratuitamente indici standardizzati e supporto tecnico.

7• Governance, Programmazione e Misurazione dell'Impatto

- **Integrazione degli Organismi Regionali**: Si propone di raccordare le previsioni delle due leggi unificando e valorizzando le competenze di:
 - **Comitato/Osservatorio Regionale**: Organismo con funzione consultiva e propositiva reale, chiamato ad esprimere pareri sull'indirizzo e sull'impiego della programmazione dei Fondi Europei (FESR, FSE+) e regionali.
 - **Distretti dell'Economia Sociale**: Da intendersi non soltanto come aggregazioni commerciali o di filiera, ma quali ecosistemi territoriali di comunità in cui dialogano ETS, Enti Locali, Scuole, Università e Imprese private.
 - **Reti Associative**: Assicurare la presenza negli organismi di rappresentanti delle articolazioni territoriali delle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato, della cooperazione sociale, delle società di mutuo soccorso e del Forum del terzo settore del Piemonte, con metodologie proporzionate alla dimensione economica e organizzativa dei soggetti coinvolti e computando la valorizzazione dell'attività dei volontari.
- **Misurazione del Valore Non Monetario**: L'Osservatorio regionale dovrà integrare nella propria attività di ricerca e monitoraggio indicatori capaci di rilevare il valore economico generato dal volontariato (ore donate, capitale sociale, beni comuni rigenerati, interventi di prevenzione della marginalità).

8• Social Procurement e Amministrazione Condivisa

- **Valorizzazione della Domanda Pubblica e Privata**: Il social procurement deve diventare una misura trasversale delle politiche regionali attraverso la previsione di riserve di affidamento, criteri di aggiudicazione basati sulla qualità sociale anziché sul prezzo più basso e linee guida regionali per le stazioni appaltanti.
- **Amministrazione Condivisa**: Rafforzare il ricorso sistematico alla co-programmazione e co-progettazione (art. 55 D.Lgs. 117/2017) nella definizione preliminare dei bisogni e della programmazione territoriale delle politiche pubbliche.

Il Forum del Terzo Settore rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.